



Procedura aperta telematica di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali ai sensi degli artt. 114 e ss. del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca, in tre lotti:

- **LOTTO 1 Servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza dalle navi, dal pontile Isola Bianca di Olbia - CIG 82698185B3 CPV 63712700-0.**
- **LOTTO 2 Servizio di bus navetta interno all'Area ad accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito – CIG 82698342E8 CPV 60140000-1**
- **LOTTO 3 Servizio di informazioni, di deposito bagagli e di assistenza a favore dei passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito dal Pontile Isola Bianca di Olbia - CIG 8269837561 CPV 63513000-8**

FAQ a tutto il 18.5.2020

Quesiti comuni a tutti i Lotti

Quesito n. 1

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale (7.5 disciplinare di gara) si chiede di specificare e chiarire ulteriormente quali sono i documenti richiesti per la comprova del requisito nel caso in cui il soggetto proponente abbia eseguito i servizi (analoghi a quelli oggetto dei lotti in gara) nell'ambito di una concessione demaniale marittima.

Risposta Quesito n. 1

La comprova del requisito in argomento potrà essere fornita mediante una delle modalità indicate nel medesimo paragrafo 7.5 del disciplinare di gara.

Quesito n. 2

Con riferimento alla documentazione amministrativa (punto 15 del disciplinare di gara e che costituisce la Busta A) si chiede se l'imposta di bollo (sottopunto n. 8) è da intendersi a corredo anche del documento di offerta economica (Busta C) da presentare per ciascun lotto.

Risposta Quesito n. 2

La risposta è affermativa. L'imposta di bollo deve essere assolta anche sull'offerta economica presentata per ciascun lotto al quale si partecipa.

Difatti, come indicato al paragrafo 17, lett. c) del Disciplinare di gara *“L’offerta economica dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto dell’appalto e essere sottoscritta da legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, sulla stessa deve essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio.”*

In ordine alle modalità di pagamento si potrà fare riferimento a quanto indicato dal paragrafo 15, sottopunto 8, del disciplinare di gara.



Quesito n. 3

In relazione alla capacità tecnico professionale, cosa si intende per servizio analogo in riferimento al Lotto 1 e al Lotto 3.

Risposta Quesito n. 3

Come di recente ribadito da Tar Sicilia ([Tar Sicilia, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1609](#)) *“Secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale dal quale non v’è motivo di discostarsi, la nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122 che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2014, nr. 6035; id., sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5530; id., sez. V, 25 giugno 2014, nr. 3220; id., 8 aprile 2014, nr. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, nr. 3437; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 21/02/2017 n. 287). Inoltre “il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (cfr. da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. I, 26 gennaio 2018, n. 132; in termini, Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717). La giurisprudenza, ha avuto modo di chiarire che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a base di gara «se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18 dicembre 2017 n. 5944).”*

La valutazione in ordine al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.5 del disciplinare di gara, può scaturire esclusivamente dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta; il confronto va effettuato in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (così Tar Puglia, sez. II, sentenza 25 gennaio 2019, n. 119).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca REBULI

